

**COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA
PIATTAFORMA EUROPA – REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM. E II**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri di ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli “Incentivi per funzioni tecniche” secondo quanto previsto dall’articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato Codice.
2. Il Regolamento si applica al personale individuato in avvalimento alla Struttura Commissariale secondo le modalità di cui al Regolamento per il funzionamento del Commissario Straordinario, per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative all’espletamento di lavori ed all’acquisizione di servizi e forniture.
3. Il presente Regolamento si applica ai contratti afferenti alla contabilità speciale della Struttura Commissariale per la realizzazione della Piattaforma Europa di cui al D.P.C.M. 16 aprile 2021 (d’ora in avanti per brevità Struttura Commissariale).

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Codice gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti alle seguenti attività:
 - a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) attività per la valutazione preventiva dei progetti;
 - c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
 - d) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) attività di Responsabile Unico del Procedimento;
 - f) attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell’esecuzione;
 - g) attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - h) attività di collaudatore statico;
 - i) attività di collaborazione tecnico-amministrativa.

2. Sono esclusi dalla corresponsione degli incentivi:
- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, comunque denominati, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice senza il previo espletamento di una procedura comparativa (intesa anche come richiesta formalizzata di preventivi);
 - d) i contratti esclusi ai sensi dell'art. 17 del Codice dei contratti pubblici;
 - e) le convenzioni CONSIP e le Convenzioni della Regione Toscana, quale centrale di committenza regionale di riferimento, rispettivamente previste dalla vigente normativa in materia;
 - f) i contratti di appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria di non particolare complessità, che in quanto tali non giustificano un supplemento di attività da parte del personale tecnico - amministrativo necessario; si intendono di particolare complessità i contratti di appalto di manutenzione che richiedono da parte del personale tecnico-amministrativo un'attività di programmazione dei costi, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara, di direzione lavori ed esecuzione del contratto rispetto ai termini dei documenti di gara;
 - g) le attività interne di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - h) i contratti di appalto di servizi e forniture nel caso in cui non sia nominato il Direttore dell'esecuzione diverso dal Responsabile Unico del Procedimento;
 - i) i contratti per cui non è stata espletata una procedura concorrenziale nell'ipotesi in cui i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore economico (es. affidamenti diretti di contratti di servizi e forniture per infungibilità);
 - j) contratti di concessioni.
3. Il presente Regolamento si applica anche agli appalti affidati a monte di una procedura competitiva per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. Al RUP dell'accordo quadro e ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto mentre al RUP del contratto, e ai suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nel personale individuato dal Commissario Straordinario e, ove previsti, di altre stazioni appaltanti, che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
 - a) i soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - b) i soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione;
 - c) i soggetti incaricati delle attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) il responsabile unico del procedimento
 - e) i soggetti incaricati della direzione dei lavori ovvero della direzione dell'esecuzione;
 - f) i soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo ovvero della verifica di conformità;
 - g) i soggetti incaricati del collaudo statico, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
 - h) i collaboratori tecnico-amministrativi dei suddetti soggetti, la cui attività è posta in correlazione funzionale con le attività incentivabili di cui all'art. 113, comma 2 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice non concorre alla ripartizione degli incentivi il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente Regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti che siano individuati quali collaboratori.

Art. 4 - Costituzione e finanziamento delle risorse all' incentivazione

1. Le risorse destinate alla incentivazione per le funzioni tecniche sono quantificate in una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, servizio o fornitura, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
2. L'80% delle risorse finanziarie suddette costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi diritto. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP; tali oneri sono pertanto decurtati in via

preventiva rispetto al calcolo delle spettanze a favore dei dipendenti interessati. Le spese di trasferta e/o missione non sono a carico del fondo.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è regolato dall'art. 113, comma 4 del Codice ed è destinato all'acquisto da parte della Struttura Commissariale di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso la Struttura Commissariale di tirocini formativi e di orientamento, di cui all'art. 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196 e relativi provvedimenti attuativi, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Non sono ammessi utilizzi diversi da quelli previsti dalle leggi vigenti. Le somme che fanno parte del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento della procedura di appalto.
4. L'entità delle risorse di cui al comma 1 viene stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:

Importo a base di gara	Quota da destinare al fondo
fino a 1.000.000,00 euro	2%
da 1.000.001,00 a 5.000.000,00 euro	1,9%
da 5.000.001,00 a 25.000.000,00 euro	1,8%
da 25.000.001,00 a 50.000.000,00 euro	1,7%
da 50.000.000,00 a 100.000.000,00 euro	1,6%
Oltre 100.000.000,00 euro	1%

5. L'entità delle risorse di cui al comma 1 viene stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture pubbliche:

Importo a base di gara	Quota da destinare al fondo
fino a 500.000,00 euro	2%
da 500.001,00 a 1.000.000,00 euro	1,9%
da 1.000.001,00 a 5.000.000,00 euro	1,8%
da 5.000.001,00 euro a 25.000.000,00 euro	1,7%
oltre 25.000.000,00 euro	1,6%

6. Le risorse destinate all'incentivazione sono previste all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e nello specifico, a seconda dei casi, nel progetto di fattibilità tecnico-economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera o del lavoro come definito dall'art. 16 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. e nei relativi documenti di progetto in caso di acquisizione di servizio o fornitura.
7. Gli incentivi di cui al presente Regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 113, comma 5-bis del Codice. L'impegno di spesa viene effettuato prima dell'inizio dell'opera e/o lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 5 – Gruppo di lavoro

1. Il Sub Commissario, anche su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Commissario, individua con specifiche ordinanze il personale, destinatario dell'incentivo riferito di volta in volta allo specifico intervento definendo sin da subito anche le percentuali di ripartizione.
2. L'atto di cui al comma 1 deve indicare:
 - a) l'opera, il lavoro, il servizio o la fornitura da affidare ed il relativo programma di finanziamento;
 - b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo delle risorse destinate all'incentivo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 del presente Regolamento;
 - c) i nominativi che concorrono a formare il gruppo di lavoro con l'indicazione della categoria e del profilo professionale.
 - d) Possono far parte del gruppo di lavoro di cui al comma precedente e quindi essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti di altre stazioni appaltanti e professionisti esterni;
 - e) il ruolo di ciascun componente, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, di cui all'art. 3, comma 1, lett. h) del presente Regolamento;
 - f) le aliquote da destinare annualmente ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
 - g) i termini entro cui devono essere eseguite le prestazioni incentivabili, laddove non disciplinate dalla normativa di settore; i termini per la direzione dei lavori o per l'esecuzione

dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture.

3. Eventuali modifiche alla composizione della struttura commissariale e/o gruppo di lavoro possono essere apportate con apposita ordinanza del Sub commissario sentito il commissario, anche su proposta del Responsabile Unico del Procedimento e dando conto delle esigenze sopravvenute. Ai fini di una ripartizione delle risorse proporzionale al grado di effettuazione delle singole attività, nella relativa ordinanza è dato atto delle fasi già espletate, dei componenti della struttura cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti della stessa.
4. I soggetti individuati assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate, fermo restando le relative responsabilità ed il controllo, per i rispettivi profili di competenza, del responsabile unico del procedimento e dei soggetti che hanno concorso all'individuazione del gruppo di lavoro di cui al comma 1.
5. Non possono essere nominati quali Responsabili Unici del Procedimento, né far parte dei gruppi di lavoro, né tantomeno essere destinatari dell'incentivo di cui al presente Regolamento, i soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 35-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e dell'art. 42 del Codice dei Contratti. Il Subcommissario è tenuto, prima della proposta di individuazione, ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
6. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio presso la Struttura Commissariale, il Responsabile Unico del Procedimento può proporre, motivando debitamente le proprie scelte, dipendenti di altre stazioni appaltanti, o professionisti esterni, fermo restando il potere di individuazione e di accertamento, di cui ai commi 1, 4 e 6 del presente articolo, dei componenti del gruppo di lavoro.
7. L'incentivo connesso alle attività di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento svolte a favore della Struttura Commissariale dal personale di altre stazioni appaltanti, trova copertura nel fondo costituito secondo i criteri e le modalità previste nella presente disciplina ed è trasferito alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposto allo stesso personale. Per la disciplina concernente l'incentivo connesso alle attività di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento svolte a favore della Struttura Commissariale da professionisti esterni, si rinvia a quanto stabilito all'art. 8, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione

1. Le quote di ripartizione dell'incentivo per le attività relative a lavori, servizi o forniture sono ripartite tra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere. Per l'appalto principale "Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della Piattaforma Europa", stante la complessità e la durata pluriennale dell'opera è stata predisposta apposita tabella:

Incentivi lavori principali Piattaforma Europa opere a mare			
Attività	Quota (%)	Tipologia di incarico	Ripartizione quota
Programmazione della spesa per investimenti	1,50%	Preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure Responsabile della programmazione Collaboratori	Variabile in funzione del numero dei soggetti e dell'incarico svolto - La ripartizione viene stabilita al momento dell'individuazione del gruppo di lavoro e annualmente rivista sulla base dell'andamento dei lavori
Valutazione preventiva e verifica dei progetti (art. 26 Codice)	1,50%	Valutazione preventiva e verifica dei progetti Verificatore Collaboratori	Variabile in funzione del numero dei soggetti e dell'incarico svolto - La ripartizione viene stabilita al momento dell'individuazione del gruppo di lavoro e annualmente rivista sulla base dell'andamento dei lavori
Predisposizione e controllo delle procedure di gara, controllo dei sub affidamenti in fase di esecuzione del contratto e predisposizione di atti amministrativi di	10%	Responsabile del procedimento di gara e collaboratori amministrativi	Variabile in funzione del numero dei soggetti e dell'incarico svolto - La ripartizione viene stabilita al momento dell'individuazione del gruppo di lavoro e annualmente rivista

competenza nella fase di esecuzione del contratto			sulla base dell'andamento dei lavori
Esecuzione Ufficio Direzione lavori	49,00%	Direttore dei Lavori	Variabile in funzione del numero dei soggetti e dell'incarico svolto - La ripartizione viene stabilita al momento dell'individuazione del gruppo di lavoro e annualmente rivista sulla base dell'andamento dei lavori
		D.O. Coord. sic. esecuzione	
		Direttori Operativi	
		Ispettori	
Collaudi	3 %	Collaudatori	
Responsabile Unico del Procedimento	35 %	RUP	Variabile in funzione del numero dei soggetti e dell'incarico svolto - La ripartizione viene stabilita al momento dell'individuazione del gruppo di lavoro e annualmente rivista sulla base dell'andamento dei lavori
		Collaboratori tecnici del RUP in fase di progettazione	
		Collaboratori tecnici del RUP in fase di esecuzione Collaboratori amministrativi del RUP in fase di esecuzione	

incentivi per lavori diversi dall'appalto principale			
Attività	Quota (%)	Tipologia di incarico	Ripartizione quota
Programmazione della spesa per investimenti	1%	Responsabile della programmazione triennale dei lavori pubblici	1%
		Collaboratori	1%
Valutazione preventiva dei progetti (art. 26 codice)	5%	Verificatore	3%
		Collaboratori	2%

Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10%	Responsabile procedimento gara	3%
		Collaboratori	5%
UFF Direzione dei lavori	48%	Direttore dei lavori	Min 17% Max 24%
		Direttore Operativo con funzione di Coordinatore Sicurezza Esecuzione	Min 10% Max 15%
		Direttore operativo	Min 8% Max 14%
		Collaboratori: Ispettore di cantiere	Min 2% Max 6%
Collaudo	6%	Collaudatore tecnico amministrativo/Certificato di regolare esecuzione	4%
		Collaudatore Statico	3%
Responsabile Unico del Procedimento	30%	Responsabile attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	Min 20% Max 25%
		Collaboratori: Supporto al RUP	Min 4 Max 9

Incentivi per Servizi e Forniture			
Attività	Quota (%)	Tipologia di incarico	Ripartizione quota
Programmazione della spesa per investimenti	2%	Responsabile della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	1%
		Collaboratori	1%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	12%	Responsabile procedimento gara	6%
		Collaboratori	6%

Direzione dell'esecuzione del contratto	36%	Direttore dell'esecuzione del contratto	24%
		Collaboratori	12%
Verifica di Conformità	6%	Attività di verifica di conformità	6%
Responsabile Unico del Procedimento	44%	Responsabile delle attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	32%
		Collaboratori: Supporto al RUP	12%

- Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
- Le percentuali indicate nelle tabelle sono destinate ad incentivare i soggetti incaricati delle corrispondenti attività nonché i loro collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Qualora nell'esercizio della loro attività il Direttore dei lavori, il RUP, il DEC, il Responsabile del Procedimento di gara, il Direttore Operativo, il Collaudatore ed il Verificatore svolgano le proprie mansioni senza l'ausilio di collaboratori o del collaudatore statico formalmente nominati, potrà spettare loro anche la percentuale d'incentivo stabilita per i collaboratori nelle sopra riportate tabelle; in caso di mancato riconoscimento, le relative quote non corrisposte incrementano le risorse di cui all'art. 4, comma 3 del presente Regolamento.
- Le aliquote indicate nelle tabelle del presente articolo costituiscono limiti massimi inderogabili.

Art. 7 - Accertamento delle attività svolte

- Il Subcommissario, sentito il Responsabile Unico del procedimento, certifica con apposita ordinanza la prestazione effettuata ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nelle specifiche ordinanze, di cui all'art. 5, comma 1 e delle eventuali variazioni di cui all'art. 5 comma

3 del presente Regolamento e ne autorizza la liquidazione con trasmissione degli atti all'Area Risorse umane dell'Ente di appartenenza.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, nel suddetto atto viene certificata altresì la positiva effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'attestazione è positiva nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori e nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui al comma successivo.
3. Nel caso in cui per fatti imputabili al dipendente incaricato non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati gli eventuali termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, con ordinanza di cui al comma 1 viene disposta la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 8 - Liquidazione dei compensi

1. La liquidazione dei compensi viene effettuata con rendicontazione delle attività svolte al 31 dicembre di ogni annualità ed erogata di regola nell'anno successivo, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - per la fase di programmazione, validazione dei progetti e affidamento dell'appalto principale: 50% ad avvenuta consegna del lavoro/servizio il restante 50% sulla scorta dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento dei lavori/servizi;
 - per la fase di programmazione, validazione dei progetti e affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture diversi dall'appalto principale: 100% ad avvenuta consegna del lavoro/servizio;
 - per la fase di esecuzione dei contratti di lavori: l'80% sulla scorta dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento dei lavori, il restante 20% dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
 - per la verifica di conformità: 100% dopo l'emissione dei relativi certificati;
 - per la fase di esecuzione per servizi e forniture: l'80% sulla scorta dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento dei servizi/forniture; il restante 20% dopo l'emissione del certificato di conformità;
 - per il collaudo in corso d'opera di lavori: 50% sulla scorta dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento dei lavori dopo l'emissione dei relativi certificati il restante 50% dopo l'emissione del certificato di collaudo;

- per il collaudo non in corso d'opera di lavori o per la verifica di conformità di servizi e forniture: 100% dopo l'emissione dei relativi certificati;
 - per il Ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e dei suoi collaboratori: il 30% della quota con l'aggiudicazione della gara di appalto e per il restante 70%, sulla scorta dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento dei lavori o dei servizi e forniture, fino alla concorrenza massima dell'80% e il restante 20% dopo l'emissione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte, in tutto o in parte, dal personale in avvalimento, in quanto affidate a professionisti esterni ovvero prive dell'accertamento positivo di cui al precedente articolo, non vengono ripartite ed incrementano il fondo di cui all'art. 4, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta; l'incentivo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106, comma 2 del Codice) ad eccezione del caso in cui le figure professionali coinvolte nella progettazione non coincidano con quelle coinvolte nella esecuzione delle opere

Art. 10 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. L'importo da corrispondere a valere sulla quota prevista per l'attività corrispondente viene ridotto per effetto, nella fase di realizzazione dell'opera, del servizio o della fornitura, di incrementi ingiustificati dei tempi e dei costi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati con i seguenti criteri e le seguenti modalità di riduzione.
 - a) riduzioni per incrementi ingiustificati dei tempi previsti nei documenti di programmazione e nell'ordinanza di costituzione del gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2

% di riduzione da applicare per l'eventuale non rispetto dei tempi previsti					
Incremento del tempo	dal 0,01% al 5,00% di gg. di ritardo sul totale	dal 5,01% al 10,00% di gg. di ritardo sul totale	dal 10,01% a 15,00% di gg. di ritardo sul totale	dal 15,01 % al 20,00 % di gg. di ritardo sul totale	> del 20,0% di gg. di ritardo sul totale
Riduzione percentuale	1%	2%	4%	5%	10%

b) riduzioni per ingiustificato incremento dei costi previsti nell'ordinanza di costituzione del gruppo di lavoro di cui di cui all'art. 5, comma 2

% di riduzione da applicare per l'eventuale non rispetto dei costi previsti					
Incremento del costo	dal 0,01% al 5,00% del costo totale	dal 5,01% al 10,00% del costo totale	dal 10,01% al 15,00% del costo totale	dal 15,01% al 20,00% del costo totale	> del 20,00% del costo totale
Riduzione percentuale	1%	2%	4%	5%	10%

2. Il Subcommissario provvede a dichiarare le eventuali riduzioni da applicare, prima della liquidazione finale dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto.
3. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni comma 1 non sono computati nei termini di esecuzione i tempi e i costi conseguenti agli accadimenti elencati all'art. 106 e 107 del Codice dei contratti pubblici, regolarmente autorizzati dalla Stazione Appaltante, o la risoluzione in danno del contratto o la concessione di una giustificata proroga/sospensione dei termini contrattuali accertata dal RUP.
4. Nei casi previsti dal presente articolo e fatti salvi i diversi profili responsabilità del dipendente sotto il profilo civile, penale, amministrativo-contabile e disciplinare, il Subcommissario competente prima di adottare il provvedimento di accertamento, contesta, per iscritto, gli errori e/o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, da presentarsi entro 10 giorni per iscritto dalle contestazioni. Le somme non percepite dai dipendenti costituiscono economia per l'Amministrazione.

Art. 11 - Suddivisione in lotti

In caso di procedure di appalto suddivisi per lotti, ai sensi dell'art. 51 del Codice, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale", come definito dall'art. 3, lett. qq) del Codice dei contratti pubblici, ovvero "prestazionale", come definito dall'art. 3, lett. ggggg) del Codice dei contratti pubblici.

Art. 12 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento, dopo la trasmissione e la registrazione da parte della Corte dei conti per il prescritto controllo di legittimità, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Commissario Straordinario ed entrerà in vigore il giorno successivo a quest'ultima pubblicazione.
2. Il Regolamento si applica per le attività svolte in relazione a procedure di affidamento per le quali il bando, l'avviso o la lettera di invito sia stato pubblicato o trasmesso prima del 1° luglio 2023, data di efficacia del nuovo codice degli appalti, di cui al Dlgs 31 marzo 2023, n.36.

Art. 13- Comunicazioni

Entro il 30 gennaio dell'anno successivo, il Subcommissario trasmette l'elenco dei provvedimenti di liquidazione, di cui al presente Regolamento, adottati l'anno precedente al Commissario per quanto di propria competenza.

Art. 14 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
2. Per la correlazione tra gli incentivi di cui al presente Regolamento ed il premio delle performances si rinvia ai criteri previsti per il personale dell'Adsp all'interno dell'accordo sindacale con il quale la suddetta correlazione è stata disciplinata per le opere di competenza dell'Adsp stessa.
3. Decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente Regolamento e ad eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.

Visto:

Il Subcommissario

Il Commissario